

Avv. Marco Cocilovo
Avv. Maria Vittoria Mobilia
Via Giustiniani, n° 21 – 82100 Benevento
Tel. 0824313130 – Fax 0824326256
marcococilovo@cnfpec.it
avvm.vittoriamobilia@puntopec.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa **Di Blasi Lidia Fiorenza**, nata ad Avellino il 28.12.1973 (C.F. DBLLFR73T68A509Q) e residente in Cesinali (AV), alla Via Sabino Cocchio n° 34 e della Dott.ssa **Di Blasi Maria Antonietta**, nata ad Avellino il 10.03.1972 (C.F. DBLMNT72C50A509X) e residente in Cesinali (AV), alla Via Sabino Cocchio, n° 34, rappresentate e difese, come da mandato in allegato al presente atto, dagli avv.ti Marco Cocilovo (C.F. CCLMRC61S20A970P) e Maria Vittoria Mobilia (C.F. MBLMVT80P42G596I) e con loro elettivamente domiciliate in Napoli, presso lo studio legale Di Gianni, alla Via Ponte di Tappia, n° 82. **Per tutte le comunicazioni inerenti al detto procedimento, si indicano i seguenti numeri di fax: 0824/326256 ed i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: marcococilovo@cnfpec.it e avvm.vittoriamobilia@puntopec.it**

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), C.F. (80011990639) – P.E.C.: us01@pec.regione.campania.it

NONCHE', QUALI CONTROINTERESSATI

- Dott.ssa Colacurcio Lucia, nata a Serino (AV), il 25.06.1959 (C.F. CLCLCU59H65I630M), P.E.C.: lc705av0121@pec.fofi.it;
- Dott.ssa Caggiano Maria, nata ad Avellino (AV), il 13.09.1971 (C.F. CGGMRA71P53A509J), P.E.C.: mgc769av0059@pec.fofi.it

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, n° 18 del 24.01.2020, pubblicata sul B.U.R.C. n° 6 del 27.01.2020, avente ad oggetto: *“Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013-Bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in applicazione dell’art. 11, co.3, D.O. 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24/3/2012 n. 27 e s.m.i.: approvazione graduatoria definitiva.”* e dei relativi allegati, ivi compresa la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti al predetto concorso, costituente l’Allegato A del Decreto Dirigenziale;

- della comunicazione della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n° 2020.0040036 del 21.01.2020, avente ad oggetto: *“Comunicazione in riferimento al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania – Accertamento veridicità dichiarazioni (D.P.R. 445/2000)”*;

- della comunicazione della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n° 2019.0606977, del 09.10.2019, avente ad oggetto: *“Soccorso istruttorio in riferimento al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania – Accertamento veridicità dichiarazioni (D.P.R. 445/2000)”*;

- di ogni atto agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo della posizione delle ricorrenti, anche allo stato non conosciuto o non comunicato

FATTO

Con D.D. n° 29, del 23.05.2013, la Regione Campania indiceva il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'art. 11 del D.L. del 24 gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 marzo 2012, n° 27, rettificato con Decreto Dirigenziale, del Dipartimento della Salute/D.G. Tutela della Salute n° 169, del 09.12.2013 e con Decreto Dirigenziale, del Dipartimento della Salute/U.O.D. Politica del farmaco e Dispositivi n° 32 del 02.04.2014.

Le ricorrenti partecipavano in forma associata al predetto bando di concorso e risultavano collocate al n° 173 della graduatoria provvisoria a seguito delle risultanze dei verbali redatti dall'apposita Commissione, approvati con il decreto dirigenziale n° 14 del 18.02.2019 della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Politica del Farmaco e Dispositivi.

Successivamente, con la impugnata nota prot. 2019.0606977, del 09.10.2019, la Regione Campania comunicava alle ricorrenti che: «... *ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990, in attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa (art.71 del D.P.R. 445/2000) in merito all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di concorso, a integrazione delle informazioni già fornite relativamente al titolo di idoneità precedente concorso, si richiede di specificare la **tipologia del provvedimento** (e l'ente che lo ha emesso (Regione, Provincia di, etc.). La conferma di quanto richiesto **può** essere inviata all'indirizzo di posta certificata di seguito indicato: concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it. La presente riveste carattere di massima urgenza*».

Di poi, con ulteriore comunicazione prot. n° 2020.0040036, del 21.01.2020, parimenti impugnata, veniva comunicato quanto segue: «*La Regione Campania, in attuazione delle*

*disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa (art.71 del D.P.R. 445/2000) in merito all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di concorso, comunica che, dalle verifiche effettuate, ha ritenuto di procedere alla decurtazione del punteggio assegnato per il titolo di **Idoneità Precedente Concorso** all'associato Di Blasi Lidia Fiorenza, per compilazione non conforme a quanto richiesto in domanda di partecipazione, rendendo l'ufficio impossibilitato a procedere ad un opportuno accertamento della veridicità di quanto dichiarato in domanda.».*

La Regione Campania, in conseguenza delle precitate comunicazioni, con il Decreto Dirigenziale n° 18, del 24.01.2020, pubblicato sul B.U.R.C. n° 6, del 27.01.2020, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, disponeva di collocare le ricorrenti al n° 334 posto, stante la decurtazione di un punto, in pratica, riducendo il punteggio da 42,82 a 41,82.

Appreso l'esito della predetta riduzione di punteggio, le ricorrenti formulavano un'istanza di accesso agli atti, notificata a mezzo P.E.C. alla Regione Campania in data 26.02.2020, con richiesta di estrazione di copia del provvedimento riportante l'operata decurtazione del punteggio, del verbale sotteso alla relativa rideterminazione e della copia della domanda prodotta (con relativi allegati); alla predetta istanza, fino alla data di redazione e notifica del presente atto, non è ancora pervenuto il relativo riscontro.

Ciò premesso, le ricorrenti Di Blasi Lidia Fiorenza e Di Blasi Maria Antonietta, rappresentate e difese come in atti, propongono ricorso avverso i provvedimenti in epigrafe descritti, con riserva di proporre motivi aggiunti, una volta conosciuti i provvedimenti innanzi detti, sussistendo le seguenti ragioni in

DIRITTO

I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3, DELLA LEGGE N° 241/1990 SS. MM. E II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI

ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL BANDO E DEGLI ARTT. 71-76 DEL D.P.R. N° 445/2000 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUITI IN VIRTU' DEI TITOLI DICHIARATI E DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI E DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*

La Regione ha proceduto alla decurtazione del punteggio assegnato alle ricorrenti in sede di formazione della graduatoria provvisoria, sulla base della seguente motivazione: «... *per compilazione non conforme a quanto richiesto in domanda di partecipazione, rendendo l'ufficio impossibilitato a procedere ad un opportuno accertamento della veridicità di quanto dichiarato in domanda*».

Tale “*motivazione*”, per un verso, è assolutamente insufficiente a chiarire il “*percorso logico-giuridico*” posto a fondamento dell'assunzione delle determinazioni di cui ai provvedimenti lesivi della posizione delle dott.sse Di Blasi, per l'altro, enfatizza le carenze del procedimento istruttorio posto in essere dalla Regione Campania, al fine della verifica dei requisiti posseduti e dei titoli dichiarati dai candidati, necessario presupposto per l'assegnazione del punteggio supportante la formazione della graduatoria finale del Concorso, inteso all'assegnazione di sedi farmaceutiche in tutto il territorio regionale.

A riguardo, l'art. 13 del Bando, rubricato “*Accertamento dei requisiti*”, prevede che: «*In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*».

Dunque, la disposizione della *lex specialis* àncora la decadenza dai benefici conseguiti in virtù dei titoli posseduti e dichiarati, unicamente all'ipotesi di “... *dichiarazione non veritiera*”.

Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla nota prot. n° 0606977, del 09.10.2019, in relazione al titolo «...*idoneità precedente concorso*», le ricorrenti erano chiamate a «... *specificare la tipologia del provvedimento (Delibera, Decreto Dirigenziale, etc...) e l'ente che lo ha emesso (Regione, Provincia di, etc...)*».

Si chiarisce, dunque, che in merito al possesso del titolo “*idoneità precedente concorso*”, la dott.ssa Lidia Fiorenza Di Blasi è risultata idonea alla titolarità al pubblico concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella Provincia di Milano, bandito con d.d.g. Sanità n° 28303 del 13.11.2000, classificandosi nella graduatoria di merito, approvata con d.d.g. Sanità n° 10168 del 30.06.2005 al posto n° 307, con totale punti 45,05 su cento, conseguendo così l’idoneità prevista dall’ art. 12, della Legge 02.04.1968, n° 475.

Tanto, con indubbia certezza, emerge dall’attestato della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità U.O. Servizi Territoriali del 05.05.2008, già trasmesso con nota prot. N.H1.2008.0018329, del 07.05.2008.

Dunque, l’ipotesi di cui al citato art. 13 non può dirsi verificatasi, ovverosia la non veridicità della dichiarazione in merito alle dichiarazioni rese, venendo in rilievo la diversa fattispecie della non corretta procedura, attivata dalla Regione Campania, intesa alla verifica (peraltro a campione) dei requisiti dichiarati dai candidati, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La stessa disposizione del Bando, in epigrafe riportata, con una nota riportata in calce ed identificata con apice n° 15, prevede quanto segue: «*Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V “Controlli” e VI “Sanzioni” (artt da 71 a 76) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*».

L’art. 71, rubricato “*Controlli*”, richiamato nella nota impugnata del 09.10.2019, nonché in quella del 21.01.2020, pure impugnata con il presente ricorso, prevede che: «*Le*

amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».

Lo stesso art. 75 statuisce che: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, **qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**».

Il successivo art. 76 del D.P.R. citato fa conseguire sanzioni penali, sempre e comunque in caso di dichiarazioni mendaci.

Orbene, è fuor di dubbio che, nel caso di specie, non solo la Regione Campania ha errato nella conduzione dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti, pur

richiamando, espressamente l'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, bensì (errore ancora più rilevante e grave) ha ritenuto di applicare una sanzione, quale quella della decadenza dal beneficio, applicando la decurtazione del punteggio in virtù del titolo dichiarato, in assenza di alcuna previsione normativa riportante tale ipotesi sanzionatoria, in quanto, come detto, l'art. 75 in richiamo all'art. 71 del D.P.R. citato, fa conseguire la decadenza dei benefici unicamente in caso di dichiarazione mendace.

In tal modo, risulta violato il principio di tassatività delle previsioni sanzionatorie previste in un bando, applicabile, come affermato più volte dalla giurisprudenza, tanto in riferimento ad una procedura di gara, che ad un concorso.

In particolare, è principio consolidato quello secondo cui: «... le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione ... »

(in questo senso, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, Sentenza n° 3413/2015, T.A.R. Lazio, Sentenza n° 404/2015).

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N° 241/1990 SS. MM. E II. E DELL'ART. 13 DEL BANDO E DEGLI ARTT. 71-76 DEL D.P.R. N° 445/2000 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUITI IN VIRTU' DEI TITOLI DICHIARATI E DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Dunque, nessuna norma del Bando concorsuale, né tantomeno del D.P.R. n° 445/2000 prescrive la decurtazione del punteggio in caso di mancato riscontro ai chiarimenti chiesti dalla Regione Campania in merito ai titoli posseduti e dichiarati.

Inoltre, come anticipato, l'Ente resistente ha attivato una procedura di controllo e verifica dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati ben diversa da quella prevista nel Bando (che, infatti, richiama le disposizioni del D.P.R. n° 445/2000 in materia di autocertificazioni).

Del resto, come espressamente previsto dalla *lex specialis*, le ricorrenti, già con la domanda di partecipazione, avevano presentato, con riferimento al titolo posseduto, la dichiarazione sostitutiva richiesta dal Bando, in tal modo consentendo il raggiungimento dello scopo prefissato dal Bando, ovvero quello di consentire la verifica dei requisiti dichiarati.

Nel caso di specie, la Commissione, in violazione del principio del *favor participationis*, ha applicato una sanzione, quale quella della decurtazione del punteggio, non prevista dal Bando né, si ribadisce, nel D.P.R. n° 445/2000, ragionevolmente applicabile al diverso e più grave caso di falsità dichiarative, venendo meno ad un altro fondamentale principio dell'azione amministrativa, vale a dire quello di proporzionalità.

Parimenti, si evidenzia che la Regione Campania, ritenendo applicabile al caso di specie, il cosiddetto "soccorso istruttorio" di cui alla Legge n° 241/1990 ss. mm. e ii., ha commesso una serie di errori nella concreta attuazione di tale istituto, previsto all'interno del procedimento amministrativo.

Nella nota prot. n° 2019.0606977, del 09.10.2019, avente ad oggetto "*Soccorso istruttorio in riferimento al Concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania – Accertamento veridicità dichiarazioni (D.P.R. 445/2000)*", l'Ente resistente richiedeva alle candidate, dott.sse Di Blasi, informazioni integrative (specificazione della tipologia

del provvedimento: Delibera, Decreto, e l'ente che lo ha emesso: Regione, Provincia ...)
in merito al requisito “*idoneità precedente concorso*”, «... *ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 in attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa (art. 71 del D.P.F. 445/2000)...*».

Il riferimento ai principi di cui alla Legge n° 241/1990 ss. mm. e ii. in materia di soccorso istruttorio, rimanda all'art. 6, comma 1, lett. b) del citato provvedimento, secondo il quale: «*Il responsabile del procedimento ... accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*».

Il soccorso istruttorio è un istituto generale del procedimento amministrativo, la cui disciplina è stata dal Legislatore dettagliatamente descritta, nel suo *iter* applicativo, unicamente in materia di appalti pubblici (art. 83, del D.Lgs n° 50/2016); l'istituto in questione, nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, è volto a soddisfare l'esigenza della Pubblica Amministrazione di facilitare la concreta verifica dei requisiti posseduti dai candidati ed è soggetto ai principi generali del “giusto procedimento”, ovverosia della trasparenza, certezza e legalità.

L'art. 6 della Legge n° 241/1990 ss. mm. e ii. (a differenza di quanto previsto dall'art. 83, del D.Lgs n° 50/2016), non prevede, esplicitamente, un termine entro il quale il privato è tenuto a dare riscontro alle richieste dell'Autorità procedente, ma i principi generali di certezza e legalità dell'azione amministrativa impongono che l'Autorità procedente deve, necessariamente, indicare un termine, entro il quale il privato può e/o deve provvedere (a seconda del procedimento cui afferisce).

Nella nota impugnata, invece, l'Ufficio procedente della Regione Campania, rivolgendo **l'invito** (*recte*, il mero invito, come risulta dal tenore delle espressioni utilizzate nella

missiva impugnata) alle dott.sse Di Blasi a specificare il titolo dichiarato, non ha previsto alcun termine entro il quale le candidate avrebbero potuto provvedere.

Infatti, si osserva che, nella nota stessa su richiamata, vengono utilizzate espressioni del tipo “*si richiede*”, “*La conferma di quanto richiesto può essere inviata all’indirizzo...*”, facendo legittimamente pensare – si ribadisce - ad un mero invito e non ad un obbligo, come invece, interpretato dall’Ente precedente (in maniera erronea ed illegittima, per quanto sinora detto), addirittura facendo conseguire un provvedimento sanzionatorio particolarmente afflittivo, quale quello della decurtazione del punteggio conseguito, pur in assenza di alcuna previsione della *lex specialis* o di precise disposizioni normative.

Le ricorrenti si sono trovate, dopo numerosi anni dalla presentazione della domanda, di fronte ad un soccorso istruttorio che si dichiarava inteso ad una mera e facoltativa (come si evince dall’uso del verbo potere, nella forma dell’indicativo presente: “può”) “conferma” di quanto dichiarato, senza alcun monito di tempi tassativi o sanzioni in caso di inottemperanza. Essendo in possesso del requisito dichiarato sotto la propria responsabilità e ben consapevoli del fatto che, in caso di assegnazione di una sede, avrebbero dovuto produrre tutta la documentazione supportante le dichiarazioni rese, le ricorrenti hanno semplicemente ritenuto non fosse indispensabile una “*conferma*” di quanto già veridicamente dichiarato.

Non si trascuri nemmeno la circostanza che la richiesta, si ribadisce veniva dopo numerosi anni dalla presentazione della domanda e le aspettative di un esito positivo erano ormai notevolmente scemate.

Per quanto dedotto si evince, inoltre, che, nella specie, è stata disattesa proprio la *ratio* dell’istituto del soccorso istruttorio, che è quella non solo di semplificare l’azione amministrativa, ma anche quella di limitare le ipotesi di provvedimenti sanzionatori, a garanzia e presidio del principio del *favor participationis*.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N° 241/1990 SS. MM. E II. E DEGLI ART. 2 – 11 E 13 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI CONSEGUITI IN VIRTU' DEI TITOLI DICHIARATI – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA DELL'OPERATO DELL'UFFICIO PROCEDENTE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Sempre con riferimento all'art. 13 del Bando in esame, il quale prevede il potere dell'Amministrazione di procedere in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, all'accertamento dei requisiti, rimanda all'art. 2, del medesimo bando rubricato “*Requisiti per l'ammissione al concorso*”, così prevedendo:

«Ai sensi dell'art. 11 comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;

b. titolari di farmacia rurale sussidiata;

c. titolari di farmacia soprannumeraria;

d. titolari di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248;

e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche. e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;

3. possesso dei diritti civili e politici;

4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;

6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni».

Alla stregua delle espresse previsioni dell'art. 13 del bando, si ribadisce dal titolo "Accertamento dei requisiti", la Regione Campania aveva previsto le verifiche in merito alla veridicità di quanto dichiarato dal concorrente «... In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede» **solo ed esclusivamente in merito ai requisiti di ammissione.**

Di conseguenza, tale espressa previsione contenuta nell'art. 13 escludeva, nelle fasi intermedie della procedura, la medesima verifica relativamente alle dichiarazioni rese in merito ai titoli.

Orbene, illegittimamente ed in violazione di quanto previsto dal Bando, la Regione Campania ha ritenuto di procedere nei confronti della ricorrente Di Blasi Maria Antonietta alla verifica dei titoli, in una fase della procedura durante la quale la stessa non era prevista.

La verifica dei titoli, infatti, (si ribadisce) non prevista nella fase intermedia della procedura, doveva essere effettuata solo ed esclusivamente in sede di assegnazione della sede.

Infatti, proprio in merito alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso, la Regione Campania, con il decreto dirigenziale n° 18 del 24.01.2020, ha precisato che: «... la graduatoria approvata con il presente provvedimento, di cui all'Allegato A che ne costituisce parte integrante, potrà essere suscettibile di modifiche **a seguito di eventuali correzioni di punteggio agli esiti degli ulteriori controlli di veridicità** ovvero su istanza di parte e che **l'adozione dei provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche è subordinata all'esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al**

concorso nei confronti dei candidati le cui dichiarazioni non siano state già oggetto di controllo».

Risulta evidente che, nel caso in questione, si è trattato di un controllo a campione, a conferma che per tutti coloro che non sono stati oggetto della preventiva verifica eseguita è restata la possibilità, anche in caso di situazioni identiche a quella delle ricorrenti, di esibire i documenti necessari per l'assegnazione della farmacia, dopo la relativa aggiudicazione e prima del definitivo provvedimento ad essi favorevole; pertanto, la già evidenziata assenza di tassatività della fattispecie in esame, supportante i provvedimenti impugnati, ove non censurata, sarebbe di certo foriera di una evidente e, come tale, illegittima disparità di trattamento.

Alla luce delle predette considerazioni, emerge, con evidenza, l'illegittimità delle comunicazioni, prot. n° 2019.0606977, del 09.10.2019 e prot. n° 2020.0040036, del 21.01.2020, parimenti impugnata, stante la palese violazione del bando di concorso.

A tanto consegue il legittimo diritto delle ricorrenti di essere confermate al n° 173 con il punteggio di 42,82 della graduatoria approvata con il decreto dirigenziale n. 14 del 18.02.2019, previo annullamento del Decreto Dirigenziale n° 18, del 24.01.2020 e relativa graduatoria, con la quale le dott.sse Di Blasi venivano illegittimamente ricollocate al n° 334 con punti 41,82, stante la censurata decurtazione di un punto.

IV – ISTANZA CAUTELARE

Le censure di cui sopra danno contezza della sussistenza del *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si evidenzia che il tempo per la definizione del merito del presente ricorso mal si concilia con i termini di conclusione della procedura concorsuale, posto che, nel frattempo, la Regione Campania potrebbe procedere (peraltro, sulla base di una graduatoria illegittima, per quanto sinora detto) all'effettiva assegnazione delle sedi, vanificando, in tal senso, quanto previsto all'art. 11, lett. a) del Bando di concorso, ovvero la possibilità di scelta della sede da parte del candidato

vincitore (“... *ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulti assegnata ad un altro candidato meglio collocato in graduatoria*”), oltre a creare, all’interno dell’intero territorio regionale, gravi ed irreversibili disfunzioni a livello organizzativo, in quanto l’Ente resistente, nell’auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso, sarebbe costretto a rivedere tutte le posizioni dei soggetti vincitori e, quindi, la correlata distribuzione delle sedi farmaceutiche effettuata tenuto conto delle loro “scelte” (art. 11 citato del Bando) in base ad una graduatoria successivamente dichiarata illegittima, con inevitabile dispendio anche di risorse economiche

TUTTO CIO’ PREMESSO

le ricorrenti, Di Blasi Lidia Fiorenza e Di Blasi Maria Antonietta, *ut supra* rappresentate, domiciliate e difese

CONCLUDONO

affinché voglia l’On.le T.A.R. adito accogliere il presente ricorso, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza dei menzionati atti richiesti in sede di accesso e, per l’effetto, disporre l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti gravati, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle competenze e spese di causa ed, in particolare, alla restituzione del contributo/i unificato versato/i.

Il presente atto viene firmato digitalmente dall’avv. Marco Cocilovo e notificato, quale file nativo digitale, a mezzo P.E.C. alle controparti.

Si deposita la seguente documentazione:

1. Decreto Dirigenziale n° 18 del 24.01.2020;
2. Comunicazione della Giunta Regionale Campania prot. 2019.0606977, del 09.10.2019;
3. Comunicazione della Giunta Regionale Campania prot. 2020.0040036 del 21.01.2020;

4. Decreto Dirigenziale n° 29 del 23.5.2013;
5. Decreto Dirigenziale n° 169, del 9.12.2013;
6. Decreto Dirigenziale n° 32 del 02.04.2014;
7. Decreto Dirigenziale n° 14, del 18.02.2019;
8. Decreto Dirigenziale n° 18 del 24.01.2020;
9. Istanza di accesso agli atti, notificata a mezzo P.E.C. alla Regione Campania in data 26.02.2020;
10. Avviso Pubblico Regione Campania prot. n° 49886 del 26.01.2015;
11. Verbale di Sorteggio Regione Campania prot. n° 73865, del 03.02.2015.

Ai sensi del D.P.R. n° 115/2002 ss. mm. e ii., si dichiara che il Contributo Unificato dovuto per la presente controversia è pari a € 325,00, ovvero la metà di quello di riferimento, in quanto il ricorso verte in materia di pubblico impiego.

Benevento, 13.05.2020

Avv. Marco Cocilovo

Avv. Maria Vittoria Mobilia